

**Il Tribunale Federale
della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante**

composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi Mennella – Presidente
- Avv. Matteo Sperduti – Componente relatore
- Avv. Alessandro Avagliano – Componente

Procedimento disciplinare Trib. Fed. n. 02/2018; Sentenza n. 3/2018

SENTENZA

all'esito della riunione in data 19 Ottobre, per decidere in ordine all'atto di incolpazione della Procura Federale di cui al Proc. Disciplinare n. 03/2018 di sottoporre a giudizio disciplinare i Sig.ri Claudio Brillì, Luca Ficai, Davide Garancini, Chiara Grillini, Loris Matticoli, Gianpaolo Tarantello il Tribunale Federale della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante così motiva la sua decisione.

La Procura Federale chiedeva il rinvio a giudizio dei Sig.ri Claudio Brillì, Luca Ficai, Davide Garancini, Chiara Grillini, Loris Matticoli, Gianpaolo Tarantello, perché ritenuti colpevoli di aver infranto le norme di cui all'atto di deferimento come qui di seguito trascritte:

“per violazione dell'art. 3 del R.T.F., dell'art. 1 comm. 1 del R.G., dell'art. 10 dello Statuto Federale, degli artt. 1, comm. 1,2 e 12 del Codice comportamento sportivo del CONI a causa della loro partecipazione al concorso working equitation che si è svolto a Pondera il 24/25 marzo 2018.”.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza del 12 luglio 2018 per la pubblica discussione. Nella medesima riunione risultavano assenti gli incolpati Davide Garancini e Gianpaolo Tarantello seppur regolarmente citati, i quali venivano dichiarati contumaci, mentre erano presenti personalmente i sig.ri Luca Ficai, Loris Matticoli. Erano, altresì, assenti la sig.ra Chiara Grillini ed il sig. Claudio Brillì per i quali i sig.ri Luca Ficai e Loris Matticoli depositavano delega a rappresentarli nella stessa udienza.

Il Tribunale Federale, in considerazione del richiamo all'art. 40 capo 2 R.G. che prevede l'obbligo di stare in giudizio solo con il ministero di un difensore, rinviava all'udienza del 21 settembre 2018, poi successivamente rinviata di ufficio al 19 ottobre 2018 al fine di consentire alle parti la costituzione tramite un difensore di fiducia.

All'udienza del 21 settembre 2018 risultavano presenti i sig.ri Chiara Grillini e Loris Matticoli personalmente nonché l'Avv. Raimondo Fabrizio per tutti gli incolpati il quale aveva depositato memoria di costituzione per i suoi assistiti nella quale venivano contestate integralmente le accuse mosse ai soggetti sottoposti a giudizio. Infatti, mettendo in evidenza l'ottima personalità dei medesimi incolpati, l'Avv. Fabrizio specificava che la violazione in cui erano incorsi derivava esclusivamente dalla ingerenza della FISE nella gestione delle manifestazioni sportive riservate alla FITETREC-ANTE. Inoltre, a supporto della propria tesi difensiva, riferiva che i soggetti sottoposti a giudizio erano stati indotti a partecipare all'evento contestato da un istruttore - referente FISE, non identificato, e, quindi, in tal senso non avevano alcuna responsabilità circa la loro condotta. Aggiungeva, poi, che il sig. Fikai non aveva assolutamente preso parte alla gara seppur segnato nella classifica finale. Concludeva, quindi, per il proscioglimento dei propri assistiti nonché, in subordine, tenuto conto della tenuità del fatto per l'applicazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto e/o della sanzione dell'ammenda di euro 250,00.

All'udienza del 19 ottobre 2018, preliminarmente il Procuratore Federale Avv. Riccardo Roselli, unitamente all'Avv. Fabrizio chiedevano, e concludevano, applicarsi sanzione su accordo tra le parti come di seguito: per tutti gli incolpati ammenda di euro 300,00 mentre nessuna sanzione per il cavaliere Fikai.

Il Tribunale Federale respingeva tale accordo.

CONSIDERATO

- Che la contestazione trae origine dall'esposto del sig. Ernesto Fontetrosciani nella qualità di Consigliere Federale della Federazione Italiana Turismo Equestre TREC ANTE nonché di Responsabile del disciplina Monta da Lavoro nei confronti degli odierni incolpati Claudio Brilli, Luca Fikai, Davide Garancini, Chiara Grillini, Loris Matticoli, Gianpaolo Tarantello per aver partecipato ad concorso working equitation che si è svolto a Pondera il 24 e 25 marzo 2018;
- Che questo Tribunale ha competenza a giudicare i soggetti deferiti in quanto gli stessi sono allo stato ancora regolarmente tesserati per la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec Ante come attestato da documentazione depositata dal Procuratore Federale nel corso della udienza di cui sopra;

- Che i fatti appaiono provati anche per ammissione degli stessi incolpati attraverso gli atti difensivi che sono stati depositati;
- Che non si è resa necessaria, pertanto, alcuna ulteriore attività istruttoria;
- Che i fatti contestati comportano per i deferiti la violazione della normativa federale ed in particolare dell'art. 3 del Regolamento Tecnico che prevede chiaramente che *"ai tesserati Fitetrec Ante non è consentito svolgere attività agonistica nelle discipline sportive equestri di cui all'art. 2, co. 1 primo capoverso dello Statuto federale, (...) nell'ambito di società e/o eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio sportivo della Fitetrec Ante"*, avendo gli incolpati partecipato al concorso working equitation che si è svolto a Pondera il 24 e 25 marzo 2018, organizzato dalla F.I.S.E. stessa, e pertanto appare evidente la violazione della normativa federale appena richiamata;
- Che gli stessi fatti comportano per i soggetti deferiti anche la violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia, in quanto è evidente che l'aver partecipato presso altra organizzazione ad attività agonistica in una disciplina sportiva equestre promossa dalla Fitetrec Ante sia stato un comportamento contrario ai principi di correttezza e lealtà sportiva a cui si devono attenere tutti i tesserati;
- Che i comportamenti oggetto del presente procedimento disciplinare hanno costituito violazione anche dell'art. 1, commi 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., al quale tutti i tesserati si devono attenere ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto Federale, che impone la osservanza della normativa federale, il comportamento secondo i principi di lealtà e correttezza sportiva;
- Che per quanto concerne la documentazione prodotta dalla Procura Federale in atti attestante le trasgressioni commesse dai tesserati in violazione dell'Art. 3 del Regolamento Tecnico FITETREC ANTE il quale sostiene che *"ai tesserati FITETREC ANTE non è consentito svolgere attività sportiva agonistica nelle discipline sportive equestri di cui all'elenco dell'art. 2, co. 1 primo capoverso dello Statuto federale, così come individuata nel presente Regolamento, nell'ambito di società e/o eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio sportivo della FITETREC ANTE"*, nessuna prova contraria, nei termini e forme di regolamento, è stata depositata dalle parti le quali, al contrario, hanno anche ammesso la partecipazione all'evento, ammettendo in tal senso di aver posto in essere le violazioni come contestate.

- Che sebbene appaia evidente la condotta illecita posta in essere dagli incolpati, ad ogni modo il Tribunale Federale tiene conto della condotta processuale, anche collaborativa ed ammissiva di responsabilità, delle parti.

Tutte le violazioni come sopra descritte impongono l'applicazione di sanzioni in parziale accoglimento di quanto proposto dal Procuratore Federale.

Per tutti questi motivi il Tribunale Federale, riconoscendo la colpevolezza dei sig.ri Claudio Brilli, Luca Fikai, Davide Garancini, Chiara Grillini, Loris Matticoli, Gianpaolo Tarantello come da dispositivo emesso in data 19 Ottobre 2018, Visti gli articoli richiamati in atti, viste le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale, viste le conclusioni rassegnate dall'Avv. Fabrizio per gli imputati:


CONDANNA

I sigg. Claudio Brilli, Luca Fikai, Davide Garancini, Chiara Grillini, Loris Matticoli, Gianpaolo Tarantello alla sospensione di mesi tre da ogni e qualsivoglia attività agonistica federale ed all'ammenda di euro 150,00 (centocinquanta,00).

Dispone che la decisione venga comunicata dall'Organo di Giustizia sportiva, a tutti Comitati Regionali della Federazione FITETREC-ANTE, nonché agli stessi incolpati affinché si provveda all'attuazione del dispositivo della sentenza.

Sentenza depositata il 24.10.2018

24.10.2018 Il Presidente


(Avv. Luigi Mennella)

Il Componente


(Avv. Alessandro Avagliano)

Il Componente Relatore


(Avv. Matteo Sperduti)